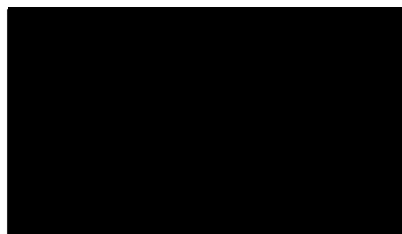




*Consiglio Regionale
della Calabria*

Proposta di legge recante:

“Sostituzione dell’articolo 3 della legge regionale 22 settembre 1998, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1998 e pluriennale 1998/2000 della Regione Calabria (Legge finanziaria).”



Proposta di legge recante: *“Sostituzione dell’articolo 3 della legge regionale 22 settembre 1998, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1998 e pluriennale 1998/2000 della Regione Calabria (Legge finanziaria).”*”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge mira a sostituire l’articolo 3 della legge regionale 22 settembre 1998, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1998 e pluriennale 1998/2000 della Regione Calabria (Legge finanziaria).

L’intervento normativo si rende necessario al fine di meglio legiferare in un settore fondamentale per la corretta gestione e opportuna tutela delle spiagge libere del territorio regionale attualizzando una procedura che prevede già l’erogazione di contributi ai Comuni a ristoro delle spese sostenute per la pulizia del litorale costiero.

Infatti, occorre chiarire che le modifiche ivi contenute hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Nello specifico, si prevede che la Regione possa concedere contributi ai Comuni sulla base di parametri definiti con apposito atto, nel quale vengono individuati i criteri di attribuzione del contributo in considerazione dell’estensione e della rilevanza turistica delle spiagge ovvero della presenza di aree di pregio naturalistico ma soprattutto prevedendo interventi finalizzati a potenziare l’accesso degli specchi di spiaggia libera anche ai soggetti diversamente abili.

Inoltre, al comma 5 si prevede che nell’ambito dello stanziamento complessivo destinato agli interventi di cui sopra, possano essere riservate annualmente delle quote da destinare alla protezione e tutela dell’ecosistema costiero-marino.

La presente legge si compone di 3 articoli ed ha neutralità finanziaria atteso che le somme in bilancio sono già disposte, si interviene esclusivamente per ridisegnare l’iter autorizzativo della procedura, non modificando le somme destinate agli interventi.

Relazione tecnico - finanziaria

La presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Titolo: Proposta di legge recante: “Sostituzione dell’articolo 3 della legge regionale 22 settembre 1998, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1998 e pluriennale 1998/2000 della Regione Calabria (Legge finanziaria)).”.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Sostituzione dell’art. 3 della l. r. 22 settembre 1998, n. 10	//	//	0,00 Euro
2	Clausola di invarianza finanziaria	//	//	0,00 Euro
3	Entrata in vigore	//	//	0,00 Euro

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Atteso che la presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, non vengono esplicitati i criteri di quantificazione. Tuttavia per maggiore completezza si segnala che per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1 e al comma 5 i fondi sono già presenti in bilancio alla Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente – Programma 2.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

Programma/ Capitolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale
//	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

Proposta di legge recante: “Sostituzione dell’articolo 3 della legge regionale 22 settembre 1998, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1998 e pluriennale 1998/2000 della Regione Calabria (Legge finanziaria).”

Art. 1

(Sostituzione dell’art. 3 della l. r. 22 settembre 1998, n. 10)

1. L’articolo 3 della legge regionale 22 settembre 1998, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1998 e pluriennale 1998/2000 della Regione Calabria (Legge finanziaria) è sostituito dal seguente:

“Art. 3

(Norme per la pulizia delle spiagge libere)

1. Per migliorare le condizioni di igiene, decoro e la fruibilità delle spiagge libere, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi ai Comuni costieri a parziale finanziamento delle spese sostenute per la pulizia delle spiagge sulla base di parametri definiti con apposito atto della Giunta regionale.

2. Nel provvedimento di cui al comma 1 la Giunta regionale individua i criteri di attribuzione del contributo in considerazione della estensione e della rilevanza turistica delle spiagge ovvero della presenza di aree di pregio naturalistico, destinando una quota per il potenziamento dell’accessibilità delle spiagge libere alle persone con disabilità e per la realizzazione di attrezzature pubbliche al servizio dei turisti.

3. Le domande di concessione del contributo di cui al comma 1 sono presentate al Dipartimento competente in materia di tutela dell’ambiente a seguito di avviso da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale telematico della Regione almeno quindici giorni prima della data fissata per la presentazione delle domande.

4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi con procedimento valutativo a sportello entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione delle domande.

5. Nell’ambito dello stanziamento complessivo destinato alla pulizia delle spiagge può essere riservata annualmente una quota del medesimo, da stabilirsi con provvedimento della Giunta regionale che unitamente ai contributi di cui al comma 1 non erogati è rivolta alla realizzazione di interventi di protezione e tutela dell’ecosistema costiero - marino.

6. Per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1 e al comma 5 è disposta l’autorizzazione di spesa nell’ambito della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente – Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale in aggiunta ad una quota derivante dagli introiti del tributo regionale sulle concessioni demaniali marittime destinati all’attuazione della lettera b), del comma 3 dell’articolo 26 della legge regionale 21 dicembre 2005 n. 17 (Norme per l’esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo).”

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.